



COMUNE DI MONTEPRANDONE

(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA

Registro Generale n. 11

ORDINANZA

n. 5 del 08-02-2022

Oggetto: Provvedimento permanente in materia di viabilità. Istituzione del senso unico di marcia su Via C.da Monterone nel tratto compreso tra il civico 8 e Via Borgo da Mare.

L'anno duemilaventidue addì otto del mese di febbraio, il Responsabile del 5° Settore, Dott. Eugenio Vendrame,

Premesso che la Via Contrada Monterone è una strada a doppio senso di circolazione che, nel suo esteso sviluppo, collega l'abitato di Centobuchi al centro storico di Monteprandone;

Dato atto che tale via interseca nel suo tratto apicale il tratto urbano della S.P. 54 denominata Via Borgo da Mare;

Considerato che detto incrocio per coloro i quali si immettono da Via C.da Monterone in Via Borgo da Mare, risulta particolarmente ripido, poco agevole ed in taluni orari, stante il flusso di traffico proveniente dalla Strada Provinciale, potenzialmente pericoloso;

Valutato a seguito dei rilievi effettuati da questo Comando, che l'istituzione di un senso unico con direzione nord-sud (Monteprandone-Centobuchi) sul tratto iniziale della predetta Via C.da Monterone e precisamente fino all'altezza del civico 8, azzererebbe di fatto il sopra esposto potenziale pericolo;

Preso atto dei recenti lavori di consolidamento, allargamento e rifacimento della sede stradale del tratto interessato dal presente provvedimento che consentono altresì l'istituzione di un congruo numero di utili stalli di sosta;

Visto l'articolo 188 del "Nuovo Codice della Strada" emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285;

Visto l'art. 381 – "Strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone invalide" del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

Visto il D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" e s.m.i.;

Visto il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.);

Visti gli artt.107 e 109 del sopracitato D.Lgs.n.267/2000;

Visti gli articoli 6,7 del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs.n.285/1992 30 aprile 1992 n. 285 e successive integrazioni e modifiche nonché l'art. 180 del Regolamento di

esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 dal D.P.R. n. 610 del 16 settembre 1996,

ORDINA

l'istituzione, a fare data dalla pubblicazione della presente Ordinanza e dalla posa in opera della adeguata segnaletica stradale:

- 1) del **senso unico di marcia direzione nord-sud** (da Monteprandone all'abitato di Centobuchi) su **Via Contrada Monterone** nel tratto compreso tra **Via Borgo da Mare** ed il civico **8** della medesima **Via Contrada Monterone**;
- 2) nel medesimo tratto di strada di un numero adeguato di **stalli di sosta** in numero e nelle dimensioni previste dal vigente Codice della Strada.

DEMANDA

alla **"DELTA SEGNALETICA SRL"**, ditta in carica dei lavori giusta determinazione di questo Settore n.30 del 31 dicembre 2021 R.G.n.565, la collocazione della idonea segnaletica stradale permanente.

AFFIDA

sin d'ora al **2° Settore Lavori Pubblici - Tecnico - Manutentivo**, l'apposizione di idonea segnaletica temporanea di **divieto di sosta** nel tratto interessato dai lavori, 48 ore prima dell'inizio degli stessi.

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm.

Dispone inoltre che la presente Ordinanza venga comunicata:

- A tutta l'**utenza** mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
- Al **2° Settore Lavori Pubblici - Tecnico – Manutentivo** per opportuna conoscenza ed eventuale attività competenza.
- Alla **"Delta Segnaletica Srl"**, ditta incaricata dei lavori, a mezzo di questo Comando di P.L.
- Agli **Organi di Polizia Stradale** aventi competenza sul territorio interessato, mediante trasmissione dell'atto.

AVVERTE altresì

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss. mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada).

Che ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena

conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
f.to Dott. Eugenio Vendrame

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08-02-2022 al 23-02-2022
Lì 08-02-2022

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Maria Immacolata Casulli

E' **copia conforme all'originale** da servire per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.
Li 08-02-2022

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Dott. Eugenio Vendrame